

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
DICEMBRE 2016**

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto*
- Art. 2 – Competenze*
- Art. 3 – Presunzione di legittimazione*
- Art. 4 – Cimitero*
- Art. 5 – Disciplina dell'ingresso*
- Art. 6 – Divieti speciali*
- Art. 7 – Fiori e piante ornamentali*
- Art. 8 – Materiali ornamentali*
- Art. 9 – Riti religiosi e civili*

CAPITOLO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 10 – Inumazione*
- Art. 11 – Tumulazione*
- Art. 12 – Cremazione*
- Art. 13 – Dispersione delle ceneri*

CAPITOLO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 14 – Esumazioni ordinarie*
- Art. 15 – Estumulazioni ordinarie*
- Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie*
- Art. 17- Ossario Comune*
- Art. 18 – Oggetti da recuperare*
- Art.19 – Disponibilità dei materiali*

CAPITOLO IV – CONCESSIONI

- Art. 20 – Concessioni Cimiteriali*
- Art. 21 – Durata delle concessioni*
- Art. 22 – Modalità di concessione*
- Art. 23 – Concessioni pregresse*
- Art. 24 – Rinnovo concessione*
- Art. 25 – Uso delle cappelle/tombe di famiglia*

CAPITOLO V – EVENTI MODIFICATIVI DELLA CONCESSIONE

- Art. 26 – Divisione, Subentri in sepolture collettive*
- Art. 27 – Rinuncia a concessione di loculi individuali*
- Art. 28 – Revoca*
- Art. 29 – Decadenza*
- Art. 30 – Provvedimenti conseguenti la decadenza*
- Art. 31 – Estinzione*

CAPITOLO VI – ESECUZIONE DI LAVORI

- Art. 32 – Accesso ai cimiteri*

Art. 33 – Costruzione di nuove tombe/cappelle di famiglia

Art. 34 – Vigilanza

Art. 35 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art. 36 – Manutenzione delle aree cimiteriali

CAPITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 37 – Inumazioni

Art. 38 – Tumulazioni

Art. 39 – Cassettine resti mortali

Art. 40 – Sepoltura collettiva

Art. 41 – Dimensione dei monumenti

Art. 42 – Ulteriori disposizioni in ordine ai monumenti e lapidi apposte sulle sepolture

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 38 – Norma finale e di rinvio

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, e della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, ha per oggetto il complesso delle norme, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Art. 2 – Competenze

- 1.** Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per i provvedimenti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla Giunta Comunale è demandata la competenza relativa alla disciplina delle modalità di concessione ed i relativi canoni, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, trasferimenti).
- 2.** Eventuali provvedimenti riguardanti fattispecie e situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, previa formulazione di direttive da parte del Sindaco.
- 3.** Concorrono con il Responsabile del Servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per i profili di competenza tecnica (es: opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, e simili) e l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3 – Presunzione di legittimazione

- 1.** In presenza di situazioni di incertezza, afferenti l'individuazione delle "persone legittimate" ovvero i soggetti aventi titolo ad esercitare i diritti, di cui vantano la titolarità medesima, ad intervenire in relazione ad una esistente concessione (aree, loculi, ossari, tombe/cappelle di famiglia) o in merito ad una richiesta di servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...), trova applicazione la seguente presunzione semplice: il soggetto legittimato è colui che dichiara di agire in nome e per conto del titolare della concessione o suoi eredi. Eventuali successive dichiarazioni

contrastanti e/o contestazioni potranno essere prese in considerazione dal Comune solo se supportate da ragionevoli prove.

1. In presenza di tale dichiarazione, il Comune non è responsabile in relazione a qualsivoglia pregiudizio, eventualmente vantato da soggetti terzi.
2. Le eventuali controversie giurisdizionali, insorgenti tra i privati, non comportano il sopravvenire di alcuna responsabilità in capo al Comune, il quale, mantenendo fermi i provvedimenti medio tempore adottati, attenderà la definizione giudiziaria delle medesime.

Art. 4 – Cimitero

1. Il Comune è obbligato a dare sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza al momento della morte;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o autorizzate dal rispettivo concessionario;
- g) di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio, anche se non residenti al momento del decesso, purchè sia verificata d'ufficio la sepoltura del primo coniuge nel Cimitero Comunale;
- h) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d) e g);
- i) ai cadaveri delle persone nate a Castel Gabbiano ma residenti in altro Comune, che potranno essere sepolti nel loculo con i propri parenti di primo grado, previa cremazione di una salma, senza occupare un nuovo loculo disponibile. Nel loculo saranno quindi presenti un feretro e una cassetta;

2. Nell'ambito del cimitero comunale sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- a) Inumazione
- b) Tumulazione
- c) Ossario
- d) Tombe e cappelle di famiglia

Art. 5 – Disciplina apertura cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico, in conformità all'orario, fissato con ordinanza sindacale.

2. Nel cimitero si può entrare solo a piedi.

3. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la destinazione del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua e nelle aree di pertinenza;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 6 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed, in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specialmente con l'offerta di servizi e di oggetti;
 - i) distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di persone estranee al nucleo familiare del defunto;
 - n) lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale;
 - o) lo svolgimento di attività di questua, anche nell'area immediatamente esterna al cimitero.
2. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio ne ordinerà l'eliminazione o lo sradicamento.

Art. 8 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, e simili, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Non è possibile collocare sulle lapidi foto relative a salme/resti non presenti nella sepoltura.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, od altro, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi, in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1°, saranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. E' vietato depositare oggetti vari, vasi e fiori, negli spazi comuni quali vialetti e aree porticate ad esclusione del mese di novembre

Art. 9 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle ordinanze sindacali relative allo svolgimento dei funerali
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili o di culto diverso da quello cattolico; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. (A titolo indicativo la Sala Polifunzionale secondo le prescrizioni previste nel regolamento della sala stessa previa richiesta).

4. Il Sindaco fissa con ordinanza la fascia oraria per lo svolgimento dei riti religiosi e civili.
5. E' possibile seppellire i defunti di religione non cristiana, nell'area posta a nord del Cimitero, previo versamento del relativo canone.

CAPITOLO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 10 – Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. Le sepolture per inumazione:
 - a) hanno la durata di 10 anni + 10 anni di rinnovo, dal giorno del seppellimento, e sono assegnate in concessione previo versamento del relativo canone;
 - b) hanno la durata di 5 anni per i feretri estumulati o esumati, per i quali non sia ancora completato il processo di mineralizzazione della salma.
5. In caso di forte difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, il Sindaco dispone l'assegnazione in forma gratuita.
6. È possibile un secondo rinnovo di **10 anni** della concessione solo nel caso risultino ancora viventi il coniuge o i genitori del defunto previa richiesta, e pagamento del relativo canone.
7. Il presente articolo viene applicato anche alle concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento cimiteriale.

Art. 11 – Tumulazione

1. Sono sottoposte a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune o dai concessionari di aree. In ogni loculo è posto un solo feretro.
2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, **possono essere collocate, in relazione alla capienza, tutte cassette di resti ossei o urne cinerarie che il loculo può contenere, a cura e spese del concessionario.**
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione, in loculi e ossari, sono oggetto di concessione per 30 anni + 15 anni di rinnovo previa richiesta.
4. **Per ogni nuova salma è prevista la stipula di un contratto di concessione.**
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione, in cappelle o tombe di famiglia, sono oggetto di concessione per 99 anni.

Art. 12 – Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
2. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

3. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 13 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla legge 130/2001 ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
2. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

CAPITOLO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 14 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo:
 - 10 anni dalla sepoltura in caso di mancato rinnovo,
 - 5 anni dall'esumazione/estumulazione per i feretri inumati a causa del mancato completamento del processo di mineralizzazione della salma.
2. E' vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione, fatta salva la disciplina prevista per le esumazioni straordinarie.
3. Il divieto di apertura dei feretri, prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione, non si applica, qualora i congiunti del defunto richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da effettuarsi in cassette di zinco, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe/cappelle di famiglia date in concessione, a cura e spese dei congiunti.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale sarà inumato per cinque anni, e fino a completa mineralizzazione, dietro versamento del relativo canone di concessione, su richiesta e a spese dei congiunti. Ai resti rinvenuti al termine del processo di mineralizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. In caso di non individuazione dei familiari circa la destinazione dei resti rinvenuti, s'intende come assenso al trasferimento in ossario comune o all'inumazione, fino alla completa mineralizzazione, a cura e spese del comune.

8. Spetta al personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. Le esumazioni ordinarie, sono eseguite alla presenza del personale comunale incaricato e dei congiunti. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 15 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.
2. E' vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, fatta salva la disciplina prevista per le estumulazioni straordinarie.
3. Il divieto di apertura dei feretri, prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, non si applica, qualora i congiunti del defunto richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2011 n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
4. Delle operazioni di estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con pubbliche affissioni, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti. Su richiesta dei familiari detti resti possono essere tumulati in sepoltura privata.
5. Nel caso in cui il cadavere estumulato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe/cappelle di famiglia date in concessione, a cura e spese dei congiunti
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale sarà inumato per cinque anni, e fino a completa mineralizzazione, dietro versamento del relativo canone di concessione, su richiesta e a spese dei congiunti. Ai resti rinvenuti al termine del processo di mineralizzazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti rinvenuti, s'intende come assenso al trasferimento in ossario comune o all'inumazione, fino alla completa mineralizzazione, a cura e spese del comune.
8. La predetta disciplina si applica anche ai resti rinvenuti negli ossari.
9. Spetta al personale che esegue l'estumulazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.
10. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza del personale comunale incaricato e dei congiunti. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
11. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie delle salme sono eseguite, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per traslazione del feretro ad altra sepoltura dello stesso, od altro cimitero, o per cremazione.
2. Ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale comunale incaricato. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienicosanitaria.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 17– Ossario Comune

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono cremate. Le ceneri risultanti sono poste nell'ossario comune.

Art. 18 – Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono consegnati ai congiunti che hanno richiesto l'esumazione/estumulazione. Della consegna è redatto apposito verbale sottoscritto dal cantoniere comunale e dai congiunti presenti.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al cantoniere comunale del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
3. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine predetto, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.19 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPITOLO IV – CONCESSIONI

Art. 20 – Concessioni Cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, inumazione) costruite dal Comune;
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe/cappelle di famiglia) costruite dal Comune;
 - c) sepolture per famiglie e collettività (area per costruzione cappelle/tombe di famiglia) costruite dai concessionari.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su di un bene assoggetto al regime dei beni demaniali. Tale diritto d'uso lascia impregiudicato il diritto di nuda proprietà del Comune sul solo suolo.
3. La concessione è subordinata al pagamento del relativo canone deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le

norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
 - il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - l'importo versato;
 - il concessionario;
 - le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
le condizioni di revoca, estinzione, decadenza della concessione;

Art. 21 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 99, decorrenti dalla stipula della concessione, per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in anni 30 +15 (rinnovo), decorrenti dalla data di tumulazione, per i loculi;
 - c) in anni 30+15 (rinnovo), decorrenti dalla data di collocazione dei resti, per gli ossari;
 - d) in anni 10+10 (rinnovo), decorrenti dalla data di inumazioni per l'inumazione;
 - e) in 5 anni, decorrenti dalla data di esumazione o estumulazione per le salme indecomposte.

Art. 22 – Modalità di concessione

1. Le concessioni di sepolture in loculi sono rilasciate solo in presenza di salma. E' esclusa la prenotazione di loculi in assenza di salma.
2. Le concessioni di ossari sono rilasciate solo in presenza di resti mortali o ceneri.
3. L'assegnazione di loculo avviene sulla base delle sepolture disponibili e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale, ossia in ordine numerico.
4. L'assegnazione di ossari avviene secondo il criterio della libera scelta del richiedente.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
6. La Giunta Comunale disciplina i residuali casi in cui è possibile l'assegnazione in concessione di loculi in prenotazione e la concessione di tombe di famiglia, di altri manufatti di nuova costruzione, o di nuove aree disponibili per la costruzione di cappelle di famiglia.

Art. 23 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso ad eccezione di quanto specificato dell'art. 10.
2. Le concessioni in essere che hanno una durata di anni 30 possono essere rinnovate fino al raggiungimento di anni 45 di tumulazione.
3. Le tombe/loculi di famiglia sprovvisti di concessione avranno durata 99 anni decorrenti dalla data di morte della prima salma tumulata con la possibilità di rinnovo dietro pagamento della tariffa di concessione in corso. Trascorsi 99 anni di concessione non viene più considerata tomba di famiglia, ma singoli loculi che seguiranno le disposizioni di concessione e di rinnovo del regolamento comunale.
4. In caso di concessione perpetua, all'apertura del loculo è necessario stipulare un nuovo contratto

Art. 24 – Rinnovo concessione

1. Alla scadenza della concessione, gli interessati hanno facoltà, previa richiesta:

- a) Di rinnovare la concessione di loculi e ossari fino alla durata massima di 45 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso.
- b) Di rinnovare la concessione per inumazione fino alla durata massima di 20 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso **limitatamente a quelli previsti all'art. 10 lettera c).**
- c) In caso di sepolture contenenti due salme (concessioni doppie), potrà essere richiesto il rinnovo per una sola salma così come previsto dalla normativa vigente in materia, **fatto salvo, per i "loculi doppi", a cui verrà prorogata la concessione per la durata di 30 anni dalla data di decesso della seconda salma, non più rinnovabili. Al termine dei 30 anni, le salme verranno estumulate.**
- d) Per le concessioni in atto, verrà rispettato il contratto stipulato.
- e) **A tutte le salme è comunque garantita la permanenza nei loculi assegnati, per 30 anni dalla data di tumulazione, con versamento del canone dovuto.**
- f) Per i loculi privi di salma, già concessionati, è previsto il rinnovo per 15 anni. Al momento della tumulazione della salma verrà stipulata una nuova concessione di 30 anni, rinnovabili con pagamento dell'intero importo della nuova concessione vigente. Non verranno scorporate dall'importo dovuto, le somme già versate all'atto del rinnovo stesso.
2. Ogni rinnovo sarà comunque concessionato a discrezione del Comune.

Art. 25 – Uso delle cappelle/tombe di famiglia

1. Il diritto di sepoltura nella tomba/cappella di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed:
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi;
 - ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado e relativi coniugi;
 - al coniuge.
2. Ai fini della tumulazione, dovrà essere resa apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il grado di parentela ed il conseguente diritto alla sepoltura.
3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPITOLO V – EVENTI MODIFICATIVI DELLA CONCESSIONE

Art. 26 – Divisione, Subentri in sepolture collettive

1. I concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti, all'interno delle cappelle/tombe di famiglia o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta di divisione deve essere inserita nella convenzione concessoria, o nelle eventuali successive variazioni.
2. Sempre in sede di convenzione concessoria o eventuali successive variazioni, il concessionario può formulare personale rinuncia o modificare il precedente elenco di divisione dei posti.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. I concessionari possono regolare i loro rapporti interni in sede convenzione concessoria, oppure con una successiva variazione della medesima.
5. In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale referente degli eredi, nei confronti del Comune.

6. In difetto di designazione di un referente della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 27 – Rinuncia di concessione di loculi e ossari individuali

1. In caso di rinuncia della concessione di loculi individuali o di ossari, nonché in caso di rinuncia della prenotazione di loculi od ossari, non si farà luogo ad alcun rimborso ed il loculo o l'ossario rientreranno immediatamente nella piena disponibilità del Comune.
2. Il titolare della concessione è comunque obbligato ad individuare un'altra idonea sepoltura per la salma od i resti mortali esistenti.
3. Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma, o di un gruppo di salme, da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero o per il trasferimento fuori Comune, a condizione che vengano rispettate le norme sanitarie vigenti al momento dello spostamento della salma.
4. In caso di cambio di sepoltura l'interessato dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione e versare la tariffa intera della nuova sepoltura.

Art. 28 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere è revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso al titolare della concessione o avente diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di cappelle/tombe di famiglia, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o avente diritto, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e presso il Cimitero, per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 29 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, non si sia provveduto alla costruzione della cappella entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - g) omesso pagamento del canone di concessione. Il pagamento si intende omesso quando non effettuato, da chi ha richiesto la sepoltura, entro 60 giorni dalla tumulazione/inumazione/occupazione ossario.
2. La pronuncia della decadenza della concessione viene adottata previo procedimento in contraddittorio con il concessionario e/o soggetti aventi titolo. In caso di irreperibilità dei

medesimi, verrà affisso, per la durata di 90 giorni consecutivi, all'albo comunale e presso il Cimitero, apposito avviso a presentarsi presso l'ufficio servizi cimiteriali. Decorso il termine suddetto e permanendo l'irreperibilità si procederà alla pronuncia di decadenza.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio dopo l'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 30 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'area tecnica disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 31 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca, decadenza, rinuncia.

CAPITOLO VI – ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 32 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti, lapidi ed ornamenti, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'accesso al cimitero e l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica ed alla presenza del responsabile del servizio.
3. In base alla natura e le modalità di esecuzione dei lavori, potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnica.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e simili, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 33 – Costruzione di nuove tombe/cappelle di famiglia

1. I singoli progetti di costruzione e qualunque variante essenziale al progetto di cappelle/tombe di famiglia, debbono essere approvati dal Responsabile dell'area tecnica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'area Tecnica.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco. È vietato lavorare nei giorni festivi e di commemorazione dei defunti.
9. La Giunta Comunale detta le prescrizioni da osservare per la costruzione, assegnazione delle tombe/cappelle di famiglia.

Art. 34 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, verificando l'esistenza degli atti di collaudo.

Art. 35 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art. 36 – Manutenzione delle aree cimiteriali

1. Salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali è eseguita a cura e spese del Comune, così come la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e il trasporto delle erbe, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori, ceri, etc.) e lo sgombero dei viali principali in caso di neve.
2. In caso di concessione e per tutto il tempo di questa, i concessionari devono mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
4. Le corone o cofani di fiori posizionate nelle vicinanze di fosse, loculi o aree verranno rimosse dopo cinque giorni dal seppellimento della salma nel periodo invernale e n° 3 giorni dal seppellimento della salma nel periodo estivo.

CAPITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 37 Inumazioni

1. La fossa di inumazione di cadaveri di persone con età superiore ai dieci anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1,50 e 2 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
2. La fossa di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1 e 1,50 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
3. Dopo che vi sia stato depresso il feretro, le fosse devono essere colmate in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

Art. 38 Tumulazioni

1. In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa.
2. Nel loculo indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassetine di resti mortali, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
3. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
4. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
5. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.

Art. 39 Cassettine resti mortali /ceneri

1. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
2. Le dimensioni delle cassetine devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui un cimitero non abbia una disponibilità di spazi tale da garantire il fabbisogno per la cittadinanza di cellette ossario/cinerario è ammesso l'allestimento, nelle pareti vuote, di moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassetina/urna cineraria. La targhetta già apposta sulla cassetina/urna cineraria è intesa quale identificazione del defunto. Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia).

Art. 40 Sepoltura collettiva

1. I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovennali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il soggetto Gestore, se lo ritiene opportuno, autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse qualora gli aventi titolo non vi provvedano direttamente.
3. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.
4. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune.
5. Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato, del pagamento di tutti gli oneri maturati, e verrà fissato al concessionario, od agli aventi titolo, un termine perentorio entro cui i resti o le ceneri dovranno obbligatoriamente essere ricollocati nella sepoltura originaria. Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.

Art. 41 – Dimensione dei monumenti

1. Monumenti su sepolture d'inumazione:
 - a) La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere almeno pari a 0,60 metri quadrati per la fossa di un adulto ed a 0,30 metri quadrati per la fossa dei bambini.
 - b) la dimensione massima di alzata delle lapidi/monumenti sui campi d'inumazione è fissata in 1,20 metri dal piano campagna e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4. L'altezza massima del piano di copertura non deve essere superiore a metri 0,40.
2. I monumenti posti sulle tombe singole/doppie/di famiglia devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.
3. L'altezza complessiva del manufatto, su tombe singole / doppie e/o di famiglia, fuori terra deve essere contenuta in metri 2,00.
4. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

Art. 42 – Ulteriori disposizioni in ordine ai monumenti e lapidi apposte sulle sepolture

1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale in marmo bianco di Carrara o marmo grigio venato.
2. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell'angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 4 di lunghezza e cm. 2 di altezza.
3. Sui monumenti - collocati sulle sepolture d'inumazione e sulle tombe singole/doppie/ di famiglia - è consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 8 di lunghezza e cm. 3 di altezza.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del pregresso Regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 44 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*), al Regolamento Regionale n. 9.11.2004 n.6 (*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*), ed alla Legge Regionale 30.12.2009 n.33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sarà più ammessa la sepoltura doppia nel loculo seminterrato.